

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 23/27: Stn Novara/Filt Cgil, Ugl (Segreterie territoriali Novara). Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, concluso in data 1° ottobre 2022 (rel. Carrieri) (Pos. 1341/22)

(Seduta del 13 febbraio 2023)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione di idoneità** dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, concluso, in data 1° ottobre 2022, con le Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA:

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri,

PREMESSO CHE

- l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara svolge attività di trasporto pubblico nei bacini di Novara, Pavia e Verbania-Cusio-Ossola;

- in data 1° ottobre 2022, l'Azienda e le Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA hanno concluso un Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di S.T.N. S.r.l. di Novara;

- con la sottoscrizione di detto Accordo aziendale, le parti si sono impegnati a dare completa attuazione alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché nella Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), come di seguito riepilogato:

▪ le fasce orarie durante le quali dovrà essere garantito il servizio completo - coincidenti con i periodi di massima richiesti dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale - sono state così individuate:

Invernale Scolastico (1° settembre - 15 giugno):

1 ^ fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:29;

2 ^ fascia: dalle ore 12:15 alle ore 15:14;

Estivo (16 giugno - 31 agosto):

1 ^ fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:29;

2 ^ fascia: dalle ore 15:30 alle ore 18:29;

▪ tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri, Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede;

▪ i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato e la completa funzionalità dello stesso nelle fasce garantite di cui alla lettera d), nonché l'effettiva e pronta riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero. Il ritorno del servizio a regime ordinario dovrà essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle sopraindicate fasce di garanzia;

▪ al fine di consentire di effettuare il ripristino del servizio al termine dello sciopero, potranno essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi "*in fuori servizio*" in orario di sciopero; tali rientri e/o spostamenti verranno retribuiti con le medesime modalità aziendali previste per i "*trasferimenti*";

▪ in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, l'effettuazione di ogni astensione dal lavoro dovrà avere riguardo alla sicurezza degli utenti, degli impianti e dei mezzi. Dovranno, inoltre, essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, sarà così individuato:

- n. 1 unità per ogni turno previsto dall'ufficio movimento;
- n. 1 unità per ogni turno previsto per l'officina.

Il personale non viaggiante, ad esclusione del personale amministrativo, potrà effettuare lo sciopero in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano;

▪ nel caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del C.C.N.L. (articolo 16 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), saranno esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro tutti i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari);

In occasione delle suddette manifestazioni, il servizio durante le fasce orarie sarà assicurato mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica che, secondo la valutazione aziendale, assume preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.). Sarà garantita, pertanto, l'effettuazione di eventuali servizi specializzati di particolare

rilevanza sociale, quale il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con nota del 28 ottobre 2022, l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara ha trasmesso copia del predetto Accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza;

- con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16274/TPL, il testo dell'Accordo aziendale è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 30 giorni dalla ricezione della medesima nota;

- decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al suddetto Accordo aziendale;

CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);

- l'articolo 11, lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresì, che *“L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.”*;

- l'articolo 17 della citata Regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali *“con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:*

- *i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);*
- *procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;*
- *procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;*
- *criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;*
- *garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;*
- *eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;*

- *in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;*
- *individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;*
- *individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 12.”;*

RILEVATO CHE

le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

Invernale Scolastico (1° settembre - 15 giugno):

1 ^ fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:29;

2 ^ fascia: dalle ore 12:15 alle ore 15:14;

Estivo (16 giugno - 31 agosto):

1^ fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:29;

2 ^ fascia: dalle ore 15:30 alle ore 18:29;

PRECISATO CHE

per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati dall'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 1° ottobre 2022, con le Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, alle Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Pavia ed al Prefetto di Verbania-Cusio-Ossola;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

